

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Ricorso recante istanza cautelare ed istanza di notifica per pubblici proclami
per il dott. **MIRAGLIA Antonio Andrea**, nato il 01.03.1975 a Chiaromonte (PZ), e residente in Roccanova (PZ) alla Via Vico 1 destra n. 5 – C. Fisc. MRGNNN75C01C619G - rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rosetti - codice fiscale RSTPLA72P20D763N- del Foro di Chieti, con il quale elegge domicilio presso e nello studio di questi in Pescara, al Viale Marconi n. 316, ed indica quale domicilio digitale ad ogni effetto di legge il seguente: avvpaolorosetti@pec.ordineavvocatichieti.it ed il seguente fax 0856921015, come da registri di legge,

contro

- **la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con sede in Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, Roma (cod. fisc. 80188230587);

- **la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica**, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 116, Roma (cod. fisc. 80188230587);

- **il Ministero della Giustizia**, con sede in Via Arenula 70, Roma (cod. fisc. 80184430587);

- **la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, con sede in Viale Marx 15, Roma (cod. fisc. 80048080636);

- **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, con sede in Viale Marx 15, Roma (cod. fisc. 80048080636);

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. Fisc. 80224030587), con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

RESISTENTI

nei confronti di

- **Urbino Raffaele**, dom./res. in Via Dell'Amistà n. 48 Melfi (PZ)- (cod. fisc. RBNRFL75B12F104I),

CONTROINTERESSATO

- **Romano Annalisa**, dom./res. in Via Tempa La Casa N. 4 Casalbuono - (cod. fisc. RMNNLS88C70L219X),

CONTROINTERESSATO

per l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 56 e 55 c.p.a., dei seguenti atti:

a) Graduatoria di merito dei candidati vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, per il codice di concorso “PZ”, del 14.06.2024 e pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024 (doc. 1 all.); nonché l'avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice PZ” per il distretto di Corte d'appello di Potenza (doc. 2 all.);

b) successiva Graduatoria di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo Concorso e per il codice di concorso “PZ” per il distretto di Corte d’appello di Potenza (doc. 3 all.), pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, nonché l’avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, recante il provvedimento di scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, e di assunzione degli ulteriori vincitori di concorso per scorrimento, con il “Codice PZ” per il distretto di Corte d’appello di Potenza (doc. 4 all.);

tutti questi nelle loro rispettive parti in cui non includono il ricorrente tra i vincitori ed assegnano allo stesso un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante;

c) ove occorra e per quanto di ragione, il Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024 (doc.5 all.), anche laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;

d) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, non conosciuti dalla parte istante, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d’appello di Potenza, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte istante, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a) nonché la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. b);

e) nonché tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Potenza, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, (v) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori, (vi) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione;

il tutto, con domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante nonché, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della

pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

FATTO

- Il ricorrente, in data 12.04.2024, ha presentato Domanda di partecipazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", per il Distretto di Corte d'Appello di Potenza (Codice PZ), con Codice candidatura VA3QCC8MY8 (vedasi doc. n. 6 all.);

- Il ricorrente, in data 06.06.2024, Turno delle ore 09:30, ha partecipato all'unica prova scritta del concorso in epigrafe, per il Distretto di Corte d'Appello di Potenza (Codice PZ), con esito "prova superata" e riportando il punteggio di 25,5 (vedasi doc. n. 7 all.);

- Il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, ha dichiarato i seguenti titoli:

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), con voto 92/110;
- Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14), con voto 88/110;
- titoli di preferenza ai sensi del dpr 82/2023: appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e Minore età anagrafica;

Il ricorrente, pertanto, tenuto conto del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, e con la conseguente valutazione dei titoli presentati, conformemente a quanto stabilito nel Bando del Concorso, avrebbe dovuto

vedersi riconosciuto un punteggio finale di 28,5 punti come di seguito composto:

- prova scritta: 25,5 punti;

- voto di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) pari a 92/110, ex art. 6, co. 3, lett. a) del bando, *“con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’ammissione al concorso”*: 1,0 punti;

- Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14), ex art. 6, co.3, lett. b) del bando, quale *“ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso”*: 2,00 punti.

Il ricorrente ha pertanto atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.

All’atto della prima pubblicazione della graduatoria del concorso, pubblicata dal Ministero resistente sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 giugno 2024 (doc. 1 all.), nonché l’avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il “Codice PZ” per il distretto di Corte d’appello di Potenza (doc. 2 all.), contenente solo i nominativi dei 58 vincitori, con il relativo punteggio e senza l’indicazione del loro collocamento in graduatoria per diritto a Riserva e/o a Preferenza, l’odierno ricorrente ha appreso tuttavia che l’Amministrazione non gli aveva attribuito il punteggio complessivo spettantegli in quanto, dalla medesima graduatoria, risultavano vincitori altri candidati con punteggi inferiori al suo, con conseguente sua collocazione in posizione non utile per l’assunzione.

Parimenti, anche all’atto della pubblicazione della successiva Graduatoria di merito dei candidati vincitori per scorrimento, per il medesimo Concorso

e per il codice di concorso “PZ” per il distretto di Corte d’appello di Potenza (doc. 3 all.), pubblicata sul sito web del Ministero della Giustizia in data 27 giugno 2024, nonché dell’avviso del Provvedimento del 27 giugno 2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, recante il provvedimento di scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, e di assunzione degli ulteriori vincitori di concorso per scorrimento, con il “Codice PZ” (doc. 4 all.), contenente solo i nominativi dei 5 vincitori, con il relativo punteggio e, questa volta, con l’indicazione del loro collocamento in graduatoria per diritto a Riserva e/o a Preferenza, al ricorrente non figurava attribuito il corretto punteggio, posto che anche in tale graduatoria risultavano vincitori tutti candidati con punteggi inferiori al suo, e senza diritto alla riserva, con conseguente sua collocazione in posizione non utile per l’assunzione.

Si ribadisce che il ricorrente ha presentato per la valutazione numerosi ed importanti titoli di merito, puntualmente dettagliati nella relativa domanda.

In particolare, l’odierno ricorrente ha maturato, ai sensi dell’art. 6, co. 3, lett. a) del bando, 1,00 punti per il voto di **Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) pari a 92/110**, ex art. 6, co. 3, lett. a) del bando, *“con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l’ammissione al concorso”*; l’odierno ricorrente infatti, come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, in data 26.10.2016 ha conseguito **Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01)** rilasciata dall’istituto UNIMARCONI, Via Plinio 44 Roma, a seguito di corso della durata di anni 5 e con voto di laurea pari a 92/110.

Il ricorrente ha altresì maturato, per titoli, ulteriori punti 2,00 per **Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14)**, ex art. 6, co.3, lett. b) del

bando, quale “ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso” in quanto, in data 07.06.2012, come debitamente dichiarato in sede di inoltro della domanda concorsuale, ha conseguito Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14) rilasciata dall’istituto UNIMARCONI, Via Plinio 44 Roma, a seguito di corso della durata di anni 3 e con voto di laurea pari a 88/110.

Pertanto l’odierno ricorrente ha maturato, secondo le disposizioni del bando, il punteggio per titoli complessivo di 3,00 punti che, aggiunti ai 25,5 conseguiti all’esito della prova scritta, gli hanno garantito un punteggio finale 28,5 sufficiente ad ottenere una collocazione tra il numero 49 ed il numero 51 già nella prima Graduatoria Vincitori (doc. 1 all.) ed, a maggior ragione, nella successiva Graduatoria di merito dei candidati vincitori per scorrimento del 27.06.2024 in caso di rinunce, decadenze o scorrimento, per il codice di concorso “PZ” per il distretto di Corte d’appello di Potenza (doc. 2 e 3 all.), in caso di rinunce, decadenze o scorrimento.

Il ricorrente poi - si ribadisce - in sede di domanda, aveva correttamente dichiarato titoli di preferenza ai sensi del dpr 82/2023, per appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e per Minore età anagrafica.

Il ricorrente, resosi immediatamente conto dell’evidente errore nella valutazione dei titoli di merito presentati, già all’indomani della prima pubblicazione della graduatoria del concorso, avvenuta in data 14/15 giugno 2024, avendo interesse a verificare la propria posizione nella graduatoria degli idonei e la corretta valutazione dei propri titoli, in data 26 giugno 2024 ha

inviato, a mezzo pec all'indirizzo uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it, istanza per conoscere il punteggio finale attribuitogli nella graduatoria, indicando quale sarebbe dovuto essere il corretto punteggio (vedasi doc. n. 8 all.) e, pertanto, consentendo alla amministrazione procedente di procedere in via amministrativa alla rettifica della valutazione dei propri titoli.

Tuttavia la sopra richiamata istanza è rimasta, ad oggi, priva di qualsiasi riscontro, di tal che il punteggio attribuito all'odierno ricorrente è da intendersi tuttora privo di qualsiasi motivazione.

* * * * *

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- Violazione di legge: Illegittimità dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso per violazione del disposto di cui all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994. In subordine. Illegittimità dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse.

Dispone l'art. 6, co. 3 del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024 (doc. n. 5 all.): *“Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti...”*.

Poiché poi, ai sensi dell'art. 3, co. 4 del bando di concorso sopra citato, *“La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui*

all'articolo 1, comma 1, redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10", è evidente che il disposto di cui all'art. 6, co. 3 del medesimo bando, nel fissare in 15 punti, il valore massimo attribuibile ai titoli valutabili, si riferisce a 15/30.

Orbene, ai sensi del disposto di cui all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", "Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli" (vedasi doc. n. 9 all.).

E' evidente, pertanto, che il combinato disposto di cui all'art. 6, co. 3 ed all'art. 3, co. 4 del bando di concorso per cui è causa viola apertamente la norma di cui all'art. all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994, in quanto consente l'attribuzione ai candidati di un punteggio "per titoli" superiore al massimo consentito di 10/30.

Del resto tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 co. 1, del Bando (doc. n. 5 all.), il punteggio massimo conseguibile da un candidato per la sola prova scritta era di 30/30, è sufficiente scorrere la Graduatoria vincitori per il distretto di Corte d'Appello di Potenza, pubblicata sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 14/15 giugno 2024 (doc. 1 all.), per rinvenire nella posizione "1" della stessa un punteggio finale di 42,25 (attribuito al candidato Nocca Vittorio), che conferma l'attribuzione al relativo candidato di un punteggio per titoli superiore a 10/30. Perché, altrimenti, ammesso che tale candidato abbia conseguito per la sola prova scritta il punteggio massimo di 30/30, con la somma

dei punti per titoli, questi non avrebbe potuto conseguire punteggio totale superiore a 40/30. Ed, in mancanza di una pubblicazione della graduatoria integrale degli idonei nel concorso in oggetto per il codice di concorso "PZ" con esplicitazione, per ciascun candidato idoneo, dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito, è lecito presumere che anche ad altri candidati, collocatisi nelle posizioni precedenti a quella dell'odierno ricorrente, sia stato attribuito un punteggio totale per titoli superiore al massimo consentito di 10/30.

Per i motivi sopra esposti, la valutazione per titoli assegnata dall'Amministrazione ai sopra riportati candidati deve intendersi del tutto illegittima, perché eseguita in aperta violazione di quanto disposto dall'art. all'art. 8, co. 2, del d.P.R. n. 487/1994, con effetti pregiudizievoli per il ricorrente. Rilevata tale palese illegittimità, l'Ecc.ma Corte adita non potrà che disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse azionato.

Per i medesimi motivi sopra esposti, si chiede sin d'ora che l'Ecc.ma Corte adita voglia ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della **Graduatoria finale di merito del "Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", per il codice di concorso "PZ" distretto di Corte d'Appello di Potenza, con l'esplicitazione, per ciascun candidato dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito per gli stessi, onde poter verificare l'eventuale attribuzione ad altri candidati, collocatisi nelle posizioni precedenti a quella dell'odierno ricorrente, di un punteggio totale per titoli superiore al massimo consentito di 10/30.**

2. Illegittimità derivata della graduatoria finale e dei provvedimenti di approvazione della stessa. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati,

determinando l'illegittimità dell'intero procedimento concorsuale, vizia altresì – per illegittimità derivata- la graduatoria finale, l'elenco vincitori ed i provvedimenti di approvazione della graduatoria stessa. Anche detti atti e provvedimenti, pertanto vengono in tale sede impugnati, perché ne venga dichiarata l'illegittimità e, conseguentemente, vengano annullati;

3.- Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del bando di concorso. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. In subordine. Illegittimità degli artt. 2, 3, 8 e 9 del bando di concorso, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse.

Come anticipato in punto di fatto, il ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. a) e b) del bando di concorso, il diritto all'assegnazione di un punteggio complessivo per titoli pari a 3,00 punti, con un punteggio complessivo pari a 28,5.

Tuttavia, dalla lettura delle due graduatorie dei vincitori pubblicate (doc. n. 1, 2 e 3 all.) e dei punteggi riconosciuti a questi, si deduce in maniera chiara che l'Amministrazione gli ha assegnato un punteggio inferiore a quello spettantegli, in quanto in tali graduatorie i candidati dichiarati vincitori, dalla posizione 51 a seguire, hanno riportato tutti punteggi finali inferiori a quello complessivo che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'odierno ricorrente pari a 28,5.

Sul punto va precisato che, poiché l'amministrazione precedente ha pubblicato, in data 14/15.06.2024, la prima del concorso con i soli nominativi dei 58 vincitori, con il relativo punteggio e senza l'indicazione del loro collocamento in graduatoria per diritto a Riserva e/o a Preferenza (doc. 1 all.), e poiché la stessa non ha riposto alla richiesta di chiarimenti dell'odierno

ricorrente a mezzo Pec del 26.06.2024 (doc. n. 8 all.), il dott. Miraglia non è stato messo nella possibilità di verificare se, nella ridetta graduatoria vincitori, i candidati dichiarati vincitori, dalla posizione 51 a seguire, che hanno riportato tutti punteggi finali inferiori a quello complessivo che avrebbe dovuto essergli riconosciuto pari a 28,5, avessero o meno diritto a Riserva e/o a Preferenza.

Tuttavia, la prova che l'Amministrazione precedente abbia attribuito all'odierno ricorrente un punteggio per titoli inferiore a quello spettantegli viene fornita, altresì, dalla successiva Graduatoria per scorrimento del 27.06.2024 (doc. 3 all.), e dal fatto che in essa tutti i candidati vincitori hanno punteggi inferiori ai 28,5 che avrebbe dovuto conseguire il dott. Miraglia, e che nessuno di essi ha diritto a "Riserva".

Per i suesposti motivi, in assenza di riscontro alla richiesta di accesso alla propria posizione in graduatoria con conoscenza del punteggio complessivo attribuitogli, la valutazione per i titoli assegnata dall'Amministrazione all'odierno ricorrente, inferiore ai 3,00 punti dovuti, deve intendersi al momento priva di qualsiasi motivazione, e per ciò stesso meritevole di annullamento.

Senza voler supplire alla carenza motivazionale dei provvedimenti impugnati, e con riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disponibilità della documentazione completa del procedimento, può precisarsi per mero scrupolo di completezza espositiva che il ricorrente, già con la comunicazione pec del 25.06.2024 (doc. n. 8 all.), ed in assenza di altre indicazioni, ha ritenuto opportuno precisare quale sarebbe dovuto essere il proprio corretto punteggio finale.

Ciò nonostante, l'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna rettifica della graduatoria del 14/15.06.2024, ed arrivando a pubblicare, in data 27.06.2024,

ulteriore Graduatoria per scorrimento con conferma dell'esclusione del ricorrente dai vincitori.

Per i motivi sopra esposti, l'erroneo punteggio finale attribuito al dott. Miraglia è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze documentali e la mancata valutazione dei chiarimenti forniti dal candidato in sede endoprocedimentale.

Qualora l'Amministrazione avesse, erroneamente e malauguratamente, ommesso di riconoscere all'odierno ricorrente 1,00 punti per il voto di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) pari a 92/110 (conseguita in data 26.10.2016 presso Unimarconi), va precisato che tale titolo presentato è pienamente valutabile ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. a) del bando, in quanto voto di laurea riferito *“al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso”*.

Sempre per estremo scrupolo difensivo, e sempre senza intendere supplire ai lamentati vizi di istruttoria e di motivazione, qualora l'Amministrazione avesse, erroneamente e malauguratamente, ommesso di riconoscere all'odierno ricorrente 2,00 punti per la Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L14) (conseguita in data 07.06.2012 presso UNIMARCONI a seguito di corso della durata di anni 3 e con voto di laurea pari a 88/110), va precisato che tale titolo presentato è pienamente valutabile ai sensi dell'art. 6, co.3, lett. b) del bando, quale *“ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso”* in quanto esso non costituisce *“il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso”*.

Naturalmente, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse che le sopra richiamate disposizioni del bando siano suscettibili di essere interpretate nel

senso qui denegato, e pregiudizievole per il ricorrente, non potrebbe che rilevarne l'illegittimità e disporne l'annullamento, nei limiti dell'interesse azionato.

4.- Istanza cautelare. Tutto quanto sopra dedotto in fatto ed in diritto da pieno sostegno al presente gravame, sotto il profilo del requisito del *fumus boni iuris*.

Il presente ricorso è altresì assistito dal requisito del *periculum in mora*. Infatti, nelle more della definizione nel merito del presente gravame, poiché l'Amministrazione, con ulteriori scorrimenti, sta procedendo all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e poiché, tra questi per il distretto della Corte d'Appello di Potenza, vi sono candidati che hanno conseguito un punteggio finale inferiore a quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto all'odierno ricorrente, nonché candidati che illegittimamente si sono visti attribuire un punteggio per titoli superiore al massimo di legge consentito di 10/30, il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso dell'odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Ai sensi dell'art. 56 e 55 c.p.a, si chiede pertanto:

- **in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;**

- **l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente l'attribuzione del corretto punteggio finale, nonché la corretta sua collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero.**

A sostegno di tale domanda, vale la pena ricordare che codesto Ecc.mo TAR ha positivamente deliberato l'istanza di provvedimento cautelare monocratico proposta da altra candidata che lamentava, al pari dell'odierno ricorrente e nel medesimo Concorso, l'erroneo posizionamento in graduatoria per errore nella valutazione dei titoli, espressamente riconoscendo che “il gravame appare assistito dal prescritto *fumus boni iuris*, con riguardo alla corretta determinazione del punteggio per il doppio titolo di laurea posseduto dalla ricorrente; Tanto deve concludersi atteso il tenore dell'articolo 6 del bando di concorso che, al comma 3 lettera b), prevede l'attribuzione di ulteriori 2 punti “*per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: - ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale)*”, escludendo l'attribuzione del ridetto punteggio aggiuntivo solo in relazione al “*titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso*” e, dunque, con riguardo a quel percorso accademico composito (3+2 anni) che conduce al conseguimento di un titolo di laurea, unico, di secondo livello e non anche, come nella fattispecie, in relazione al caso in cui i titoli di laurea posseduti dal candidato integrino titoli fra loro autonomi, quali sono la laurea triennale e la laurea quinquennale a ciclo unico

costituente *ex se* un titolo di secondo livello; Ritenuto conseguentemente che l'Amministrazione debba eseguire una nuova valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente ed attribuire a quest'ultima il conseguente relativo punteggio (2 punti) spettante per l'ulteriore titolo di laurea indicato in domanda, in conformità ai criteri fissati dal bando, e procedere all'adeguamento e rettifica della graduatoria di merito in esito alla ridetta rivalutazione, con le conseguenti ulteriori determinazioni; Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta nei modi appena esplicitati” (Vedasi provvedimento N. 03099/2024 REG.PROV.CAU del 9.07.2024, TAR Lazio, Sez. Quarta Ter- doc. 10 all.).

Così come è stato ritenuto, in altro caso, *“di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione “con riserva” del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa”* (vedasi, *ex plurimis*, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022).

Come anticipato, all'esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, il ricorrente avrebbe avuto diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto (come codesto Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei precedenti sopra menzionati) l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

4.- Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui sarà possibile reperire i recapiti.

Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

P.Q.M.

il dott. **MIRAGLIA Antonio Andrea**, – C. Fisc. MRGN75C01C619G – come sopra rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rosetti - codice fiscale RSTPLA72P20D763N- del Foro di Chieti, chiede che codesto Ecc.mo T.A.R., in accoglimento del ricorso, voglia:

1) disporre previa concessione, ex art. 56 e 55 c.p.a., della sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nonché di ogni altra tutela cautelare anche di segno propulsivo, necessaria a garantire al ricorrente l'attribuzione del corretto punteggio finale e la corretta sua collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione anche in sovrannumero, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estrema ratio al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento in graduatoria dell'odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione in sovrannumero;

2) in ogni caso, rilevata e dichiarata l'illegittimità del procedimento concorsuale per i motivi tutti esposti in narrativa, assumere le conseguenti determinazioni di annullamento;

3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso;

4) in ogni caso, ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della Graduatoria finale di merito del "Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", per il codice di concorso "PZ" - Distretto di Corte d'Appello di Potenza, con l'esplicitazione, per ciascun candidato, dei titoli valutati e del relativo punteggio attribuito per gli stessi;

5) Con vittoria di spese e compensi e restituzione del contributo unificato, e richiesta di distrazione a favore di esso procuratore che se ne dichiara antistatario.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 0856921015 o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvpaolorosetti@pec.ordineavvocatichieti.it.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si producono tutti i documenti di cui in narrativa e come da separato indice.

Con osservanza.

Pescara-Roma, lì 17.07.2024.

f.to Avv. Paolo Rosetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Paolo Rosetti

ATTESTO

che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo e/o originale/copia
informatica in mio possesso,

Pescara, lì 17.07.2024.

Avv. Paolo Rosetti